

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO
DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE
DEGLI SCATTI STIPENDIALI**

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, in attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, il sistema di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre, al fine dell'attribuzione degli scatti di stipendio triennali previsti dall'art. 8 della Legge n. 240/2010 e dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232.
2. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo o negativo.
3. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio unico di Ateneo.
4. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base delle linee programmatiche e dei piani di sviluppo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti triennali per l'anno solare successivo.

Art. 2 - Avvio del procedimento di valutazione

1. Il procedimento di valutazione è avviato mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio di Ateneo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, del Decreto del Rettore contenente l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell'anno successivo.
2. I soggetti chiamati alla valutazione e che intendono parteciparvi devono presentare, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 1, apposita domanda di attribuzione dello scatto stipendiale contenente il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni accademici precedenti.
3. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Coloro i quali, pur avendone i requisiti, non presentano domanda entro tale termine possono presentarla nei primi sei mesi dell'anno successivo, sempre in riferimento al triennio precedentemente maturato, e senza possibilità di recupero economico per l'anno intercorso.

Art. 3 – Organismo di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata annualmente dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
2. Non possono far parte della Commissione i docenti che maturano lo scatto nell'anno di riferimento.

Art. 4 - Procedura di valutazione

1. I docenti individuati con il Decreto rettorale di cui all'art. 2, al termine del proprio triennio, presentano al Direttore di Dipartimento di appartenenza la domanda di attribuzione degli scatti di stipendio triennali unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Il Direttore del Dipartimento acquisisce la documentazione e la trasmette con parere non vincolante alla Commissione di cui all'art. 3 che precede. Quest'ultima, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si riunisce periodicamente per esaminare le richieste dei docenti che hanno concluso il triennio.

2. La procedura di valutazione si svolge in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti sullo stato giuridico dei docenti universitari. Vengono presi in considerazione per la valutazione, nel triennio accademico di riferimento:

- l'attività didattica
- l'attività di ricerca
- gli eventuali incarichi gestionali svolti

3. La domanda di attribuzione dello scatto stipendiale viene compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Ateneo. Esso è suddiviso in tre sezioni, e precisamente, la Sezione Didattica, la Sezione Ricerca e la Sezione Incarichi Gestionali. In ciascuna Sezione il soggetto può totalizzare un punteggio distinto per ciascun anno del triennio di riferimento. Verrà considerato sufficiente per l'attribuzione dello scatto stipendiale un punteggio complessivo nel triennio, e per l'insieme delle tre Sezioni indicate, maggiore o uguale al valore minimo di **10 PUNTI**.

Le sezioni del modulo sono suddivise in sottosezioni:

DIDATTICA

1. attività didattica in rispetto del carico istituzionale
2. n. ore di attività didattiche frontali-assistite oltre il carico didattico istituzionale
3. n. ore di verifica dell'apprendimento, di servizio agli studenti, di orientamento e tutorato, incluse le attività per l'alternanza scuola-lavoro, certificate dal Direttore del Dipartimento

Il punteggio, fino ad un massimo di **15 PUNTI** complessivi, viene sommato sul triennio e viene così calcolato:

- **3 PUNTI** in caso di rispetto del carico didattico assegnato
- **1 PUNTO** ogni 10 ore di didattica frontale-assistita oltre il carico didattico istituzionale nel caso non si tratti di attività per la quale sia prevista una retribuzione aggiuntiva.
- **1 PUNTO** nel caso di superamento del carico didattico complessivo previsto in relazione al regime di impegno prescelto.

RICERCA

1. prodotti conferiti nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di pubblicazione
2. progetti scientifici nazionali, comunitari e internazionali, attività di trasferimento tecnologico mediante convenzioni o contratti conto terzi
3. partecipazione a comitati di istituzioni scientifiche nazionali e internazionali
4. essere editor di riviste internazionali
5. aver organizzato conferenze internazionali

Il punteggio, fino ad un massimo di **15 PUNTI** complessivi, viene sommato sul triennio e viene così calcolato:

- **4 PUNTI** ogni prodotto conferito nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di pubblicazione
- **2 PUNTI** ogni partecipazione a progetto scientifico nazionale, comunitario e/o internazionale e per ogni rivista internazionale di cui si sia editor
- **1 PUNTO** ogni attività di trasferimento tecnologico mediante convenzione o contratto conto terzi
- **1 PUNTO** ogni partecipazione a comitati di istituzioni scientifiche nazionali e/o internazionali
- **1 PUNTO** per ogni conferenza internazionale organizzata
- **1 PUNTO** per attività documentata di terza missione

INCARICHI GESTIONALI

Il punteggio relativo alle cariche gestionali, fino ad un massimo di **5 PUNTI** complessivi, verrà attribuito nel modo seguente:

I Tipologia - Rettore, Pro-rettore, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Centro di Servizio o di Centro di Ricerca, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente di Presidio di Qualità : **3 PUNTI**

II Tipologia – Coordinatore o Presidente di Consiglio o delegato responsabile di corso di studio o di collegio didattico, delegato del Rettore, Coordinatore di dottorato di ricerca, membro di Commissioni formali di Ateneo, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, membro di Commissioni ASN, Presidente di commissione Paritetica, Direttore Vicario ovvero altre cariche gestionali monocratiche previste dal regolamento del dipartimento di appartenenza: **2 PUNTI**

III Tipologia - Direttore di master o corso di perfezionamento, Componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Componente del Comitato Unico di Garanzia, Componente del Collegio di Disciplina, Componente del consiglio scientifico della biblioteca, della Giunta di Dipartimento o della Commissione Programmazione o qualsiasi altro incarico gestionale previsto a norma di regolamento del Dipartimento di appartenenza: **1 PUNTO**

IV Tipologia: partecipazione ad almeno il **75%** delle sedute del proprio Consiglio di Dipartimento: **1 PUNTO**

4. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, il valore minimo stabilito per l'attribuzione della classe può essere proporzionalmente rideterminato dalla Commissione di valutazione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento segnalate dal docente interessato al momento della richiesta. Ai medesimi fini la Commissione di valutazione tiene conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

5. Se l'esito della valutazione di cui ai precedenti commi raggiunge un valore superiore o uguale al valore minimo previsto dall'art.4 comma 3, il docente richiedente consegue un giudizio positivo, altrimenti consegue un giudizio negativo.

Art. 5 - Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione

1. Al termine di ogni sessione valutativa la Commissione di valutazione trasmette alla Divisione Personale Docente e Ricercatore dell'Area del Personale il verbale delle operazioni contenenti i giudizi dei soggetti valutati.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, la Divisione Personale Docente e Ricercatore comunica a ciascun docente il giudizio conseguito e, in caso di giudizio positivo, attiva le procedure per l'attribuzione del trattamento economico correlato al nuovo scatto stipendiale.

3. In caso di giudizio negativo, la Divisione Personale Docente e Ricercatore comunica nei medesimi termini al soggetto interessato gli esiti della valutazione, assegnando altresì un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per formulare eventuali osservazioni. Nella successiva sessione valutativa la Commissione di valutazione riesamina la domanda alla luce delle osservazioni formulate dal docente interessato, esprimendosi mediante giudizio di riesame.

Art. 6 - Attribuzione degli scatti stipendiali

1. Gli scatti stipendiali sono attribuiti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene maturato il triennio, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che partecipano alla procedura di valutazione e conseguono un giudizio positivo.

2. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata, non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla maturazione del triennio. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 7 - Fondo per la premialità

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono concorrere al fondo per la premialità di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010, con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo, solo se partecipano alla valutazione individuale e conseguono un giudizio positivo.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione può stabilire diverse modalità di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.
2. Per il personale docente prossimo al collocamento a riposo, al fine di consentire l'invio completo della documentazione utile al trattamento di previdenza e quiescenza all'ente di previdenza, è ammessa, qualora spettante, la presentazione della domanda anticipata di n. 6 mesi dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando che il riconoscimento dell'inquadramento economico decorrerà solamente alla scadenza dell'effettivo termine del triennio.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo.